



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

DISEGNO DI LEGGE

" ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO "



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

2

D.D.L. "Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del lavoro"

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge si propone l'istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro nella convinzione che qualunque funzione programmatica e/o decisionale nel campo economico-sociale richiede la partecipazione ed il concorso non solo degli enti locali territoriali, assicurati tramite il Comitato d'intesa di cui alla L.R. 24 maggio 1985, n.43, ma anche delle forze economiche e sociali della Regione.

Le attribuzioni del Consiglio che è organismo di consulenza della Regione, e la composizione dello stesso sono definite rispettivamente dagli artt. 2 e 3.

Per assicurare il tempestivo inizio dell'attività del Consiglio l'art. 4, concernente le nomine e la incompatibilità, prevede (comma quinto) che alla scadenza del termine assegnato alla categoria per le designazioni, il Presidente della Giunta Regionale possa procedere alla nomina dei componenti del Consiglio purchè almeno la metà delle categorie interessate abbiano fatto pervenire le proprie designazioni.

Per assicurare, altresì, la tempestiva, l'efficienza e la trasparenza dell'azione svolta del Consiglio de quo, il disegno di legge stabilisce che i pareri vengano resi nel termine indicato nella richiesta (comma quarto dell'art.5), che l'attività sia verbalizzata e che i verbali siano pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione (comma terzo, art.6).

Il Relatore)

(Leonardo Aprile) -



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Il Presidente

3

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DECISIONE N 57 DEL 30/7/93

1. La II Commissione ha esaminato nella seduta del 30/7/93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale D.D.L. Istituzione del Consiglio Regionale Dell'Economia e del Lavoro.
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata a maggioranza con l'astensione di Occhiofino
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Aprile



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4

I^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 16/P del 23 dicembre 1994

Numero totale dei componenti: 10

All'apertura dei lavori sono presenti tutti i Commissari

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 23.12.1994 il seguente provvedimento trasmesso dalla II Commissione Consiliare permanente in data 5.8.1993, per il parere ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

Disegno di legge " Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro" 

2. La I Commissione ha esaminato il provvedimento in questione ed ha espresso parere finanziario favorevole nel testo di cui all'allegato
3. Il presente parere è stato espresso con il seguente voto dei commissari:

favorevole: Tondo, Copertino, Silvestri, Potì;

contrario: Angiuli, Introna

di astensione:

**Il Funzionario Responsabile
(dott. Giuliano Aquaro)**

**Il Presidente
(Tonio TONDO)**

Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

5

ART. 1

FINALITA'

1. La Regione assicura la partecipazione al processo di programmazione oltre che degli Enti Locali territoriali, tramite il Consiglio d'intesa di cui alla L.R. 24.5.85 n.43, anche delle forze economiche e sociali, in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del proprio statuto e dall'art.2 della L.R. 4 marzo 1975, n.24.
2. Per la finalità di cui al precedente comma, è istituito il Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

6

ART. 2

ATTRIBUZIONI

- Consiglio
1. Il Consiglio è organismo permanente consultivo della Regione.
 2. Il Consiglio può esprimere voti e proposte alla Regione e, tramite la Regione, al Parlamento ed al Governo centrale in materia di economia del lavoro.
 3. Gli organi della Regione possono chiedere al Consiglio
 - a) di formulare pareri:
 - su materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale;
 - sugli atti e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria da adottare, modificare o aggiornare e sulle modalità, procedure e tempi di attuazione degli stessi;
 - sui piani e interventi volti al mantenimento dei livelli occupazionali ed allo sviluppo dell'occupazione;
 - sui programmi di sperimentazione e adeguamento tecnologico nei settori produttivi;
 - sugli obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all'intervento per il mezzogiorno;
 - su ogni altra questione che rientri nell'ambito dell'economia del lavoro;
 - quando leggi regionali prevedono la consultazione delle forze economiche e sociali e ogni qualvolta gli Organi della Regione ritengano di interpellarlo;
 - b) di compiere studi ed indagini in materia di economia e lavoro delimitandone l'oggetto e le finalità.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

7

ART 3

COMPONENTI

1. Il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro è composto da:
 - a) Il Presidente designato dalla Giunta Regionale ;
 - b) Diciotto rappresentanti dei lavoratori dei diversi settori produttivi (primario, secondario, terziario e terziario avanzato);
 - c) due rappresentanti dei dirigenti di Azienda;
 - d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari) ;
 - e) Tre rappresentanti delle attività artigiane;
 - f) tre rappresentanti del movimento cooperativistico;
 - g) quattro rappresentanti delle imprese industriali scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria, e dell'impresa a partecipazione statale;
 - h) tre rappresentanti delle imprese agricole;
 - i) due rappresentanti delle imprese commerciali;
 - l) tre rappresentanti delle imprese di trasporto;
 - m) un rappresentante della FINPUGEIA, designato dal Consiglio di Amministrazione;
 - n) nove esperti nelle materie economiche e sociali designati: 3 dalla Giunta Regionale, 2 dall'Università di Bari, 2 dall'Università di Lecce e 3 dall'Università di Foggia;
 - o) Il Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e M.O. di Bari;
 - p) Il Direttore dell'Agenzia Regionale per l'impiego;
2. I rappresentanti di cui alle lett. b) c)d) del precedente comma sono designati dalle Organizzazioni Sindacali e Professionali delle Confederazioni e Associazioni Regionali più rappresentative a livello Regionale, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

ART. 4

NOMINA

1. Il Presidente e i membri del ^{Consiglio} sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. Il ^{Consiglio} elegge nel suo seno due Vice Presidenti.
3. La posizione di componente di ^{Consiglio} è incompatibile con quella di membro di Parlamento o di Consigliere Regionale o di dipendente della Regione.
4. Il ^{Consiglio} dura in carica cinque anni. Quando per dimissioni o altro motivo taluno dei componenti del Consiglio debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che ancora rimane alla scadenza del quinquennio.
5. Il Presidente della Giunta Regionale procede alla Costituzione e insediamento del Consiglio dopo che alla scadenza del termine assegnato, almeno la metà delle categorie rappresentate abbia fatto pervenire le proprie designazioni.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

ART. 5

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal suo Presidente, che ne disciplina i lavori.
2. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. La convocazione deve effettuarsi, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo casi di urgenza. In tal caso la convocazione deve essere fatta, almeno, cinque giorni prima della data fissata.
3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. I pareri del Consiglio debbono essere resi entro il termine stabilito nella richiesta. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di chiedere una proroga.
5. I pareri sono formulati per iscritto e corredati dalla documentazione che il Consiglio giudichi utile per chiarirli e completarli.
6. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali, alle quali assegnare determinati argomenti.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

18

ART. 6

SEDE - SEGRETERIA - INFORMAZIONE

1. Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro ha sede presso la Regione Puglia.
2. I supporti tecnico-burocratici del Consiglio sono assicurati dai servizi della Segreteria della Presidenza della Giunta Regionale.
3. L'attività del Consiglio è regolarmente verbalizzata ed i relativi estratti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

ART. 7

INDENNITA'

- Consiglio
1. Ai partecipanti alle riunioni del Consiglio sono corrisposte dalla Regione le indennità previste dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n.45.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

12th

ALLEGATO ALLA DECISIONE N.16/P DEL 23.12.1994

Art.8
(Norma finanziaria)

1. Per la spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, prevista, in termini di competenza e cassa, in lire 200.000.000, si fa fronte mediante lo stanziamento previsto al cap. 0004970 "Attuazione della normativa per la costituzione del Consiglio regionale pugliese per l'economia ed il lavoro" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

Alonso